

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 contenente il testo unico sulla documentazione amministrativa ed in particolare:

l'art. 21 relativo alla autenticazione delle sottoscrizioni di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre alla pubblica amministrazione;

l'art. 38 relativo alle modalità di invio e sottoscrizione delle istanze e delle dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione;

l'art. 46 relativo alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni;

l'art. 47 relativo alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà;

l'art. 76 circa la rilevanza penale delle dichiarazioni mendaci e della formazione e dell'uso di atti falsi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, registrato dalla Corte dei conti il 20 giugno 2007, al n. 4, foglio n. 128, con il quale sono state approvate le «Istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato»;

Visto il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto il codice in materia di protezione di dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche;

Considerata la necessità di procedere all'individuazione delle modalità di presentazione telematica, anche a mezzo di soggetti incaricati, dei modelli di dichiarazione di cui all'art. 5-sexies, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, secondo quanto previsto dai commi 3 e 3-bis del predetto articolo, onde consentire all'amministrazione debitrice di provvedere tempestivamente alla liquidazione delle somme dovute ai creditori, attesa la pluralità delle azioni giudiziarie intraprese dai creditori;

Decreta:

Art. 1.

#### *Modalità di presentazione*

1. La dichiarazione prevista dall'art. 5-sexies, comma 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89, viene rilasciata al Ministero della giustizia esclusivamente in via telematica, accedendo alla piattaforma informatica raggiungibile sul portale delle spese di giustizia come indicato sul sito dei servizi telematici del Ministero della giustizia all'indirizzo <https://pst.giustizia.it>

2. Il creditore delle somme liquidate ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, anche a mezzo di incaricato, accede alla piattaforma informatica di cui al comma 1 attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta nazionale dei servizi (CNS) ovvero attraverso le altre modalità di autenticazione autorizzate dalla piattaforma informatica, e inserisce le informazioni di cui ai modelli approvati con i decreti di cui all'art. 5-sexies, comma 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, i modelli generati dal-

la piattaforma informatica e la documentazione in essa richiesta, secondo le istruzioni operative rese disponibili sul portale di cui al comma 1.

Art. 2.

#### *Modifiche*

1. Le modifiche alle modalità di presentazione telematica che si rendono necessarie anche per effetto di norme sopravvenute sono adottate con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia e ne viene data comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 3.

#### *Efficacia*

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano ai decreti depositati successivamente alla data del 1° gennaio 2022.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e pubblicato sul sito internet del Ministero della giustizia.

Roma, 22 dicembre 2021

*Il Capo del Dipartimento:* RUSSO

21A07772

## MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 13 dicembre 2021.

**Proroga dell'ordinanza del 25 febbraio 2021, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento».**

### IL MINISTRO DELLA SALUTE


Visti gli articoli 32, 117, secondo comma, lettera g), e 118 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del regolamento di Polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, che nell'elencare le malattie infettive e diffuse degli animali a cui si applicano le disposizioni dello stesso regolamento prevede che il Ministro della salute con speciali ordinanze può riconoscere il carattere infettivo e diffusivo anche ad altre malattie;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità 6 ottobre 1984, recante «Norme relative alla denuncia di alcune malattie infettive degli animali nella Comunità economica europea», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 ottobre 1984, n. 279;



Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante «Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali», e in particolare l'art. 2;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana;

Visto il decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, recante «Attuazione della direttiva n. 98/79/CE relativa ai dispositivi medico diagnostici in vitro»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», e, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 novembre 2020 recante «Norme sanitarie in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni di allevamento e attività di sorveglianza sul territorio nazionale» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 novembre 2020, n. 291;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 febbraio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di infezione da SARS-CoV-2 (agente eziologico del COVID-19) nei visoni d'allevamento», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 febbraio 2021, n. 48, la quale, nel rispetto del principio di precauzione, ha disposto la proroga delle disposizioni di cui all'ordinanza del Ministro della salute 21 novembre 2020, fino al 31 dicembre 2021;

Vista la nota prot. n. 27663 del 21 dicembre 2020 con la quale la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari ha stabilito le misure di verifica e sorveglianza da adottarsi negli allevamenti di visoni;

Vista la nota prot. n. 22986 del 10 ottobre 2021, con la quale la Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari ha richiesto un parere al Consiglio superiore di sanità (CSS) in merito all'eventuale proroga della sospensione delle attività degli allevamenti di visoni sul territorio nazionale, di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza ministeriale 25 febbraio 2021.

Visto il parere espresso nella seduta del 9 novembre 2021, nel quale il Consiglio superiore di sanità, Sezione IV, ha ritenuto che «per un principio di precauzione sia opportuno confermare le indicazioni già espresse in precedenza, ossia di mantenere il fermo riproduttivo degli animali anche per l'anno 2022»;

Ritenuto pertanto necessario, in applicazione del principio di precauzione e massima cautela, protrarre di dodici mesi la sospensione delle attività di allevamento dei visoni;

Ordina:

Art. 1.

*Misure di prevenzione e sorveglianza sul territorio nazionale*

1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute 21 novembre 2020, prorogato con l'ordinanza 25 febbraio 2021, è prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 13 dicembre 2021

*Il Ministro: SPERANZA*

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2021

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3065

21A07765

ORDINANZA 31 dicembre 2021.

**Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Veneto e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 16-*bis* e seguenti;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 16-*septies*, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo modificato dall'art. 2, comma 2, lettera *c*), del decreto-legge

